

NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT: CONOSCERLE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

Dal 1° gennaio 2020, il Gruppo bancario Crédit Agricole Italia applicherà le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un'obbligazione verso la banca (cosiddetto 'default') introdotte dall'Autorità Bancaria Europea con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell'UE.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

È necessario conoscere gli aspetti essenziali della 'Nuova definizione di Default' per evitare che uno sconfinamento sul conto corrente o arretrati di pagamento, anche di piccolo importo, comportino una classificazione a default per effetto dei criteri più stringenti rispetto alla normativa in vigore.

Nella seguente tabella vengono evidenziate le principali novità introdotte dalla nuova normativa rispetto a quella attualmente in vigore:

REGOLE ATTUALI	NUOVE REGOLE
Il Cliente viene classificato a <i>default</i> se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca	Il Cliente viene classificato a <i>default</i> se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza : <ul style="list-style-type: none">• in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;• in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca
È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente	La compensazione su iniziativa banca non è più consentita . Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente	Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente

<p>Non sono previsti automatismi di contagio del <i>default</i> nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”)</p>	<p>Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) sono previste alcune nuove regole di contagio del <i>default</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la cointestazione è in <i>default</i>, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari; • se tutti i cointestatari sono in <i>default</i>, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.
<p>La classificazione a <i>default</i> di un cliente presso una società del Gruppo Crédit Agricole non comporta automaticamente la classificazione a <i>default</i> presso tutte le Società del gruppo</p>	<p>La classificazione a <i>default</i> sarà valutata a livello di Gruppo Crédit Agricole (non è più consentito che un cliente sia classificato a <i>default</i> presso una Società del gruppo e non lo sia presso un'altra)</p>

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a *default* nei casi di **rimodulazione dell'affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente**. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all'1%, la Banca è tenuta a classificare il cliente in stato di *default*.

Sulla base delle nuove regole, anche solo uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni verso la banca, comporta lo stato di *default* di tutte le esposizioni, e potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

Il suo Gestore è a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, per fornirle chiarimenti sulle novità normative e **per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle sue esigenze, dall'elasticità di cassa alle formule di rateizzazione personalizzate**.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è la seguente:

- *EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013*
- *EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato”* che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017